



COMUNE DI CUNEO

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTRATTI E PERSONALE**

N. Proposta 660 del 18/05/2015

OGGETTO: RICORSO IN OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA N. 820 DEL 21 APRILE 2015 DEL TRIBUNALE DI CUNEO - GIUDICE DEL LAVORO - AFFIDAMENTO INCARICO -

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con atto notificato in data 27 marzo 2015, Funzione Pubblica □ CGIL Provinciale di Cuneo, con sede in Cuneo, via Coppino n. 2bis, ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Cuneo, Giudice unico del lavoro, per repressione di condotta antisindacale ex articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 s.m.i. «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento».

In estrema sintesi, l'organizzazione sindacale ricorrente chiede al Giudice del lavoro di accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento di un dirigente e di ordinare al Comune di Cuneo la cessazione di tale comportamento.

Valutato il contenuto del ricorso, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 56 del 2 aprile 2015, ha autorizzato il Sindaco a resistere in giudizio.

Con determinazione dirigenziale n. 390 dell'8 aprile 2015 era stato individuato l'avvocato Molineri Elena con Studio in Cuneo, quale legale incaricato della difesa dell'ente.

Con Ordinanza n. 820/2015, emessa in data 21 aprile 2015 e notificata al nostro legale di fiducia in pari data, il Tribunale di Cuneo ha ritenuto fondato il ricorso presentato e, conseguentemente, ha dichiarato il carattere antisindacale del comportamento del Comune di Cuneo, consistito nella e-mail della Comandante della Polizia locale del 26 febbraio 2015, e:

- a. *ha ordinato alla parte convenuta la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti e in particolare ordina la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Cuneo per non meno di 15 giorni;*

Copia di originale informatico firmato digitalmente

b. ha condannato la parte convenuta a pagare le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3.645,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, ed oltre a € 259,00 per contributo unificato.

Alla luce di quanto sopra, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 77 del 30 aprile 2015, ha autorizzato il Sindaco a proporre ricorso in opposizione avverso la precitata ordinanza 820/2015.

In considerazione dell'assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio legale, e dell'attività già svolta in riferimento al primo grado di giudizio dall'avvocato Molineri Elena, con Studio in Cuneo - viale Angeli n. 1, si ritiene opportuno affidare allo stesso professionista l'incarico di proporre il ricorso di cui trattasi.

Per quanto concerne gli onorari ed esposti, la spesa può presumibilmente essere coperta dall'impegno già assunto con la citata determina n. 390 dell'8 aprile 2015, fermo restando la rideterminazione dello stesso in relazione allo sviluppo della controversia.

Dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;

richiamato l'articolo 8 - Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» - del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 - comma 6 - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

evidenziato che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 - comma 173 - della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015 con allegati il bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017;

visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» - Parte I - «Assetto organizzativo»

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, all'avvocato Molineri Elena (Codice fiscale MLNLNE71T42D205Q - Partita Iva 02860110044), con Studio in Cuneo - viale Angeli n. 1, munita di procura speciale, l'incarico di proporre ricorso in opposizione avverso ordinanza n. 820/2015 emessa dal Tribunale di Cuneo - Giudice del lavoro;

2. di dare atto che l'onorario risulta già impegnato con la determina n. 390 dell'8 aprile 2015 a suo tempo assunta per la vertenza de quo, con imputazione al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Contratti», del bilancio di previsione 2015, [Centro di Costo 01803 □ SIOPE 1331- C.I. 1753/2015], fermo restando la rideterminazione dello stesso in relazione allo sviluppo della controversia;
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del dirigente del settore Contratti e Personale, ai sensi degli art.32 e 33 del Regolamento di Contabilità;
4. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
5. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il sottoscritto dirigente del settore Contratti e personale;
6. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 □ comma 8 □ del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi»

Il dirigente
Rinaldi Giorgio



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 660 del 2015

N. 590 del 25-05-2015 del Registro Generale

OGGETTO: RICORSO IN OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA N. 820 DEL 21 APRILE 2015 DEL TRIBUNALE DI CUNEO - GIUDICE DEL LAVORO - AFFIDAMENTO INCARICO -

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2015, Capitolo: 00330030, Impegno: 20150001753/0

Anno: 2015, Capitolo: 00330030, Impegno: 20150001753/0

Cuneo, 28-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)